

**Causa C-941/19**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

27 dicembre 2019

**Giudice del rinvio:**

Krajský soud v Ostravě (Repubblica ceca)

**Data della decisione di rinvio:**

13 dicembre 2019

**Ricorrente:**

Samohýl group, a. s.

**Resistente:**

Generální ředitelství cel

---

[OMISSIS]

**ORDINANZA**

Il Krajský soud v Ostravě [Corte regionale di Ostrava, Repubblica ceca; in prosieguo: la «Corte regionale di Ostrava»] [OMISSIS] [composizione del collegio] nella causa promossa dalla

ricorrente: **Samohýl group a.s.**, con sede in [OMISSIS] Lomnice nad Popelkou (Repubblica ceca) [OMISSIS]

contro

la resistente: **Generální ředitelství cel**, con sede in [OMISSIS] Praga 4, Repubblica ceca

**relativa al ricorso contro la decisione della resistente dell'11 settembre 2018 [OMISSIS] in merito ad informazioni tariffarie vincolanti**

**ha così deciso:**

1. Viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione **pregiudiziale** ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Se la merce contrassegnata «Bob Martin Clear 50mg soluzione in gocce da applicare sulla pelle - spot-on per gatti» - fornita in fiale (0,5 ml), contenente la sostanza attiva Fipronilum (50 mg in una fiala) e gli eccipienti butilidrossianisolo E-320, butilidrossitoluene E-321, alcool benzilico e dietilenico monoetiletere - vada classificata nella voce 3004 oppure nella voce 3808 della nomenclatura combinata della tariffa doganale.

Il procedimento è **sospeso**.

**Motivazioni:**

I. Fatti all'origine della controversia

- 1 In data 27 maggio 2015 la ricorrente presentava una domanda di informazione tariffaria vincolante (in prosieguo: la «domanda ITV») per la merce «Bob Martin Clear 50mg soluzione in gocce da applicare sulla pelle - spot-on per gatti» (in prosieguo: la «merce»), chiedendo la classificazione tariffaria della merce in oggetto nella sottovoce 3004 90 00 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»).
- 2 In data 24 giugno 2015 il Celní úřad pro Olomoucký kraj (Ufficio doganale della regione di Olomouc, Repubblica ceca; in prosieguo: l'«Ufficio doganale della regione di Olomouc») rilasciava un'informazione tariffaria vincolante in base alla quale classificava la merce nella sottovoce 3808 91 90 NC, applicando per analogia, ai fini della classificazione, il regolamento (CE) n. 455/2007 della Commissione (punto 1 dell'allegato) e il parere dell'OMD relativo alla classificazione tariffaria della merce numero 3808 91/2 e 3, con la motivazione che non era possibile classificare la merce della ricorrente nella voce proposta 3004 90 00 in quanto essa non è un medicamento ai sensi della voce 3004. La ricorrente ha impugnato tale decisione con ricorso in via amministrativa. Con decisione del 17 agosto 2015, il Generalní ředitelství cel (Direzione generale delle dogane) ha respinto il ricorso della ricorrente e confermato la decisione impugnata. Contro la decisione di rigetto dell'impugnazione la ricorrente ha proposto un ricorso giurisdizionale amministrativo dinanzi al Krajský soud v Ostravě [Corte regionale di Ostrava; in prosieguo: la «Corte regionale di Ostrava»] che, con propria sentenza del 16 maggio 2017, ha annullato la decisione della Direzione generale delle dogane e le ha restituito gli atti per la prosecuzione del procedimento.

- 3 Nel corso dell'ulteriore svolgimento del procedimento l'Ufficio doganale della regione di Olomouc ha rilasciato in data 17 maggio 2018 un'informazione tariffaria vincolante sulla merce in oggetto classificandola nuovamente nella sottovoce 3808 91 90 NC con riferimento alle Regole generali 1, 3a), 5b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, al regolamento (CE) n. 455/2007 (punto 1), alle note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3808, alle note esplicative alla NC – note esplicative generali relative al capitolo 30 e al testo dei codici 3808, 3808 91 90 NC. Avverso tale decisione la ricorrente ha presentato un ricorso amministrativo che, in data 11 settembre 2018, la Direzione generale delle dogane ha deciso di respingere, confermando la decisione impugnata.
- 4 Nella sua memoria di replica la resistente ha affermato che la ricorrente confonde lo scopo della classificazione tariffaria con l'ambito della cura veterinaria, poiché il fatto che un determinato prodotto sia per uso veterinario, non significa necessariamente che sia anche un medicamento secondo la normativa doganale. Inoltre, la resistente ha sostenuto di avere applicato, in sede di classificazione della merce, una disposizione normativa legalmente vincolante e direttamente applicabile che stabilisce la classificazione tariffaria di un determinato prodotto, con efficacia vincolante per la classificazione di un prodotto molto simile quale la merce oggetto di valutazione. Qualora l'ufficio doganale avesse deciso una diversa classificazione tariffaria della merce, avrebbe violato una normativa giuridicamente vincolante e reso la propria decisione illegittima.

## II. Merito della causa

- 5 Nella presente causa è controversa tra le parti la classificazione tariffaria della merce della ricorrente, denominata «Bob Martin Clear 50mg soluzione in gocce da applicare sulla pelle - spot-on per gatti», ovvero è controverso se sia conforme alla normativa dell'Unione europea la sua classificazione nella voce 3004 (medicamenti) oppure quella nella voce 3808 (insetticidi e acaricidi) della nomenclatura combinata del tariffario doganale.
- 6 In tale contesto, occorre muovere dalla premessa che, come la Corte regionale ha constatato in base al contenuto del fascicolo, la merce di cui trattasi è fornita in fiale dal volume di 0,5 ml, che il contenuto della sostanza attiva Fipronilum (fipronil) in una fiala è di 50 mg e che le altre sostanze attive sono il butilidrossianisolo E-320, il butilidrossitoluene E-321, l'alcool benzilico e il dietilenico monoetilere e che tale merce è destinata ai gatti, si applica sulla pelle ed è indicata per il trattamento delle infestazioni da pulci (le pulci vengono eliminate nel giro di 24 ore) e zecche (l'eliminazione avviene entro 48 ore oppure una settimana).
- 7 Dal documento intitolato «Riassunto delle caratteristiche del prodotto» emerge altresì che, a latere di quanto già indicato, la merce è classificata nel gruppo farmacoterapeutico «Agenti attivi contro gli ectoparassiti per applicazione locale». Il fipronil viene qui descritto come un insetticida (effetto insetticida contro le

pulci) e un acaricida (effetto acaricida contro le zecche) con effetto inibitorio del neurotrasmettitore GABA [acido gamma-amminobitirrico] che provoca un'attività incontrollata del sistema nervoso e la morte dell'insetto o degli acari. È importante osservare che il fipronil applicato in vitro è metabolizzato in frazioni subcellulari epatiche soprattutto nel suo metabolita solfone, il che tuttavia può avere un'importanza limitata nelle condizioni in vivo, dato che nei gatti il fipronil viene assorbito solo in piccola quantità e la sua concentrazione sul pelo si riduce con il tempo. La soluzione non deve essere applicata sul pelo bensì sulla pelle, la quale, però, non deve essere frizionata.

- 8 Secondo la «Comunicazione dell'Ústav pro státní kontrolu veterinárních [biopreparátů a] léčiv» (Istituto per il controllo statale dei [biopreparati e dei] medicinali veterinari; in prosieguo: l'«ÚSKVBL») del 14 gennaio 2014, la merce è registrata come un medicinale veterinario. La ricorrente ha fatto riferimento più volte a questa circostanza.
- 9 Dal «parere specialistico dell'ÚSKVBL» del 22 novembre 2017 si evince che le pulci e le zecche causano all'animale malattie della pelle, alterazioni del profilo ematico, ed eventualmente cambiamenti a livello neurologico quali la paralisi, l'apatia e le linfoadenopatie, e contemporaneamente possono essere portatrici di borreliosi, babesiosi e simili. Se i parassiti sugli animali vengono eliminati con successo, è possibile presumere che non possano causare all'animale le predette malattie. La merce controversa agisce eliminando i pidocchi e le zecche.
- 10 Secondo i «pareri della scienza veterinaria francese nel periodo 2008-2009 (Ecole Nationale Vétérinaire di Tolosa, di Lione e Laboratoire de Parasitologie et Mycologie medicale di Lione)», depositati dalla ricorrente, la merce è identica al medicinale generico prodotto dopo la decadenza del termine di tutela brevettuale del preparato Frontline, avendo composizione, indicazione e registrazione identiche. La sostanza attiva contenuta nel preparato Frontline, come nella merce, è il fipronil; il preparato ha effetti terapeutici e preventivi, nel senso che cura il contagio degli ectoparassiti mediante la loro eliminazione. Depositandosi sulle ghiandole sebacee degli animali e venendo rilasciato gradualmente, il fipronil agisce anche come mezzo di prevenzione.
- 11 In Francia è stata rilasciata un'ITV per la merce con denominazione commerciale Frontline e tutti i relativi prodotti sono stati classificati nella voce 3808 del sistema armonizzato con rinvio al regolamento (CE) n. 455/2007 della Commissione (ITV n. [OMISSIS] [numero delle singole ITV rilasciate in Francia]). Inoltre è stato appurato che il prodotto Frontline è altresì registrato come medicinale veterinario.
- 12 L'ufficio doganale ha anche esaminato le ITV valide rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea per merci identiche o analoghe, trattandosi di merci che presentavano una forma identica (una soluzione confezionata in fiale contenente la stessa concentrazione di sostanza attiva fipronil) riscontrandole nel caso dell'ITV n. [OMISSIS] [numeri delle singole ITV emesse in Slovenia]. Tutti questi prodotti

sono destinati agli animali, hanno effetti insetticidi e acaricidi (alcuni agiscono contro i pidocchi).

- 13 Dall'«ITV del 15 ottobre 2018, [OMISSIS]» emerge che il prodotto Moxiclear 400 + 100mg – un medicamento veterinario in forma di soluzione, destinato ai cani a rischio di o affetti da infezioni parassitarie miste interne ed esterne, che si applica a gocce sulla pelle e che contiene le sostanze attive imidacloprid e mosidectina, mentre le altre sostanze attive sono il butilidrossitoluene E-321 e l'alcool benzilico – è stato classificato nel codice NC 3004 90 00. Il preparato è fornito in fiale (0,4 ml) in confezioni per la vendita al minuto.
- 14 Nelle sue osservazioni, la ricorrente ha sostenuto in particolare che la resistente ha valutato separatamente le singole prove. Infatti, se avesse confrontato gli accertamenti risultanti dal Riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla decisione di registrazione e dal parere specialistico dell'ÚSKVBL, dai pareri della scienza veterinaria francese, avrebbe potuto concludere che la merce non era destinata all'eliminazione degli insetti, bensì al trattamento delle infestazioni dalle pulci, dato che per l'eliminazione degli insetti generalmente si utilizzano gli insetticidi che, di regola, non sono considerati medicinali contro gli insetti, ma mezzi di eliminazione degli insetti. Ad avviso della ricorrente, nel suo parere specialistico l'ÚSKVBL (sopra citato) afferma categoricamente che il prodotto ha effetti terapeutici e preventivi, sottolinea quali disturbi le pulci e le zecche causino all'animale, dichiara che, senza un trattamento consistente nell'eliminazione della causa (infestazione di pulci), non è possibile curare i sintomi della malattia e conferma che si tratta di un prodotto dall'effetto persistente - a lungo termine, aspetto importante dal punto di vista della prevenzione.

### III. Contesto normativo rilevante e giurisprudenza della Corte di giustizia

- 15 Nel caso di specie, è stato necessario applicare il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nella versione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1925 della Commissione [,] tenendo inoltre conto del regolamento (CE) n. 455/2007 della Commissione, del 25 aprile 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata. Il regolamento da ultimo citato prevedeva, all'articolo 1, che le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna (2) di tale tabella. Nel caso in esame, l'ufficio doganale ha applicato il punto (1) dell'allegato:

<i>Designazione delle merci</i>	<i>Classificazione (codice NC)</i>	<i>Motivazione</i>
(1)	(2)	(3)
<p>1. Preparazione consistente in una soluzione alcolica confezionata in fiale per la vendita al minuto. La composizione è la seguente:</p> <p>— fipronil (ISO) 10 g</p> <p>— butilidrossianisolo (BHA, E 320) 0,02 g</p>	3808 91 90	La classificazione è determinata dalle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata

<p>— butilidrossitoluene (BHT, E 321) 0,01 g                  — eccipiente q.b. 100 ml                  La preparazione, contenente una sostanza ad attività insetticida ed acaricida contro parassiti quali pulci, zecche e pidocchi, è usata esternamente sugli animali domestici (cani e gatti)</p>	<p>1, 3a e 6 nonché dal testo dei codici NC 3808, 3808 91 e 3808 91 90..                  Cfr. anche note esplicative del SA della voce 3808 e delle sottovoci da 3808 91 a 3808 99.                  La preparazione non è destinata ad usi terapeutici o profilattici, ai sensi della voce 3004.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 16 Dall'altra parte si contrappone l'argomentazione della ricorrente che ha richiesto la classificazione della merce nel codice 3004 90 00 NC, concretamente come segue:

<i>Codice NC</i>	<i>Designazione delle merci</i>	<i>Aliquota dei dazi convenzionali (%)</i>	<i>Unità supplementare</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
3004	<i>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto.</i>		
...	...	...	...
3004 90 00	1. Altri	esenzione	-

- 17 La questione relativa alla classificazione nel tariffario doganale della merce di cui al caso di specie, o di un prodotto simile, nella voce 3004 o 3808 non è stata finora esaminata dalla Corte di giustizia.
- 18 Poiché la controversia riguarda sostanzialmente la questione se sia possibile definire la merce come «medicamento» ai sensi della legislazione doganale, può considerarsi importante l'ordinanza della Corte di giustizia del 9 gennaio 2007, nella causa C-40/06, Juers Pharma Import-Export GmbH contro Oberfinanzdirektion Nürnberg, nella quale la Corte di giustizia si è pronunciata su una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all'interpretazione della voce 3004 della NC. In tale ordinanza (punto 22), la Corte ha constatato che: «*Quanto alla voce 3004 della NC, da un lato, la Corte ha statuito che sono "medicamenti" ai sensi di tale voce i prodotti che presentano caratteri terapeutici o profilattici*

*ben definiti, il cui effetto si concentra su specifiche funzioni dell'organismo umano* (v., in tal senso, sentenze 14 gennaio 1993, causa C-177/91, Bioforce, Racc. pag. I-45, punto 12; 15 maggio 1997, causa C-405/95, Bioforce, Racc. pag. I-2581, punto 18; 12 marzo 1998, causa C-270/96, Laboratoires Sarget, Racc. pag. I-1121, punto 28, e 10 dicembre 1998, causa C-328/97, Glob-Sped, Racc. pag. I-8357, punti 29 e 30)».

- 19 In relazione a tale definizione di medicinale, può altresì farsi riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 2014, nella causa C-267/13, Nutricia NV contro Staatssecretaris van Financiën, dove, ai punti 20-23, la Corte afferma che: «[20] (...) *In virtù di una giurisprudenza costante, si deve, per classificare dei prodotti nel capitolo 30 della NC, esaminare se questi ultimi abbiano un profilo terapeutico o profilattico nettamente definito, il cui effetto si concentri su precise funzioni dell'organismo umano oppure se essi possano applicarsi nella prevenzione o nella cura di una malattia o di uno stato patologico. Anche quando il prodotto in esame non ha effetti terapeutici propri, ma trova applicazione nella prevenzione o nel trattamento di una malattia o di uno stato patologico specifico, deve, sempreché sia specificamente destinato a siffatto utilizzo, essere considerato preparato in vista di un impiego terapeutico* [v. in particolare, sentenza TNT Freight Management (Amsterdam), EU:C:2012:459, punti 40 e 42]. [21] *Emerge dalla giurisprudenza richiamata ai due punti che precedono che la destinazione di un prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l'inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso* (si veda., in particolare, sentenza Krings, EU:C:2004:122, punto 30 e giurisprudenza citata). *Secondo la giurisprudenza della Corte, il prodotto che, in base alle sue caratteristiche e proprietà obiettive, è, per sua natura, destinato ad un utilizzo medico può essere classificato nel capitolo 30 della NC* [v. sentenze Thyssen Haniel Logistic, EU:C:1995:160, punto 14, e TNT Freight Management (Amsterdam), EU:C:2012:459, punto 41]. [22] *Occorre aggiungere che la Corte ha in precedenza dichiarato, basandosi sul tenore letterale stesso della voce 3004, che il fatto che prodotti vengano presentati sotto forma di dosi o vengano confezionati per la vendita al dettaglio costituisce un presupposto per l'applicazione di tale disposizione* (v. ordinanza Juers Pharma, C-40/06, EU:C:2007:2, punto 23 e giurisprudenza citata). [23] *Occorre parimenti rammentare che il riconoscimento o meno di una malattia in un testo di diritto dell'Unione diverso da quelli che si riferiscono alla classificazione nella NC non ha un valore determinante ai fini della classificazione di un prodotto sotto la voce 3004 di questa* (v., in tal senso, ordinanza SmithKline Beecham, C-206/03, EU:C:2005:31, punto 44)».
- 20 L'ufficio doganale ha applicato il regolamento (CE) n. 455/2007 della Commissione, che ha ritenuto vincolante e dal quale non avrebbe potuto discostarsi in quanto, in caso contrario, avrebbe reso illegittima la sua decisione. In tale contesto, tuttavia, la Corte regionale rinvia alla sentenza della Corte di giustizia del 15 maggio 2019, nella causa KORADO a.s. contro Direzione generale delle dogane, C-306/18, nella quale quest'ultima ha ripetutamente

dichiarato che, laddove la Corte, con la sua risposta alla questione pregiudiziale, **fornisca al giudice del rinvio tutti gli elementi necessari per classificare un prodotto nella voce idonea della NC, non è necessario applicare il regolamento di esecuzione** (analogamente nella sentenza del 26 aprile 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C-51/16, punto 62). Da quanto precede, si può quindi dedurre che se la Corte giunge a un'altra (analoga) conclusione, la sua decisione prevale sull'applicazione di tale regolamento.

#### IV. Esame e possibilità di presentare una questione pregiudiziale

- 21 La classificazione della merce nella voce 3808 NC è avvenuta soprattutto in base al regolamento (CE) n. 455/2007 della Commissione, ai sensi del quale i prodotti contenenti la sostanza attiva fipronil, nei quantitativi ivi indicati, vanno classificati esclusivamente in suddetto codice della nomenclatura combinata. Tuttavia, la Corte regionale ritiene che, nel caso di specie, si debba tener conto delle proprietà oggettive della merce in questione e della sua azione preventiva. Come già accennato in precedenza, sebbene contenga quale unica sostanza attiva il fipronil, collocabile tra gli insetticidi e gli acaricidi, la merce svolge un'azione preventiva, ma non terapeutica; tuttavia senza la sua applicazione non si riuscirebbe a impedire l'insorgenza delle malattie associate alle pulci e alle zecche sul corpo del gatto.
- 22 La Corte regionale ritiene che non sia possibile classificare la merce nella voce 3808 della nomenclatura combinata, come sostenuto dalla resistente, ma che essa vada classificata nella voce 3004, nello specifico nella voce 3004 90 00. Questo perché la merce, stando alla documentazione prodotta, ha un'azione profilattica, in altre parole, la sua funzione essenziale è quella di prevenire la comparsa di pulci (e zecche) sull'animale e, quindi, prevenire malattie trasmesse col morso di questi parassiti. Senza l'eliminazione iniziale dei parassiti, vale a dire la prevenzione, non potrebbero essere trattati i sintomi secondari delle infestazioni di questi parassiti. L'azione specifica sul corpo dell'animale ravvisata dalla Corte regionale consiste in ciò che la sostanza attiva contenuta nella merce si deposita sulle ghiandole sebacee dell'animale (in questo caso del gatto) da dove viene gradualmente rilasciata, assicurando quindi una prevenzione per un periodo più lungo dal momento dell'applicazione e difendendo nel tempo il gatto dalle infestazioni parassitarie. Ad avviso del giudice, la merce viene utilizzata specialmente per prevenire, dopo il morso di una pulce o di una zecca, l'insorgenza delle malattie secondarie indicate al punto 10 supra.
- 23 Sebbene non sia possibile conciliare il riconoscimento del prodotto quale medicinale (medicamento) veterinario con il riconoscimento del prodotto quale medicamento ai sensi della legislazione doganale [..], è opportuno fare qui riferimento al testo della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, in base alla quale l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale è rifiutata se tale medicinale non ha un effetto terapeutico. Ai sensi dell'articolo 4, [punto] 1, del regolamento (UE) 2019/6 del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, si considera un medicinale veterinario qualsiasi sostanza o associazione di sostanze che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni: a) è presentata come avente proprietà per il trattamento o la prevenzione delle malattie degli animali; b) è destinata a essere utilizzata sugli animali, o somministrata agli animali, allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica; c) è destinata a essere utilizzata sull'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica; d) è destinata a essere utilizzata per l'eutanasia degli animali. Pertanto, se la merce viene autorizzata all'immissione in commercio come medicinale veterinario, si deve riconoscere che essa esercita un'azione realmente terapeutica (o profilattica) e che non può essere classificata nella voce 3808 della NC, anziché nella voce 3004 della NC, solo perché contiene la sostanza attiva fipronil.

- 24 La Corte regionale è consapevole del fatto che prodotti simili sono stati classificati nella voce 3808 secondo le ITV citate al punto 13, tuttavia esiste anche l'analoga preparazione «Moxiclear» destinata ai cani e contenente un'altra sostanza attiva, la cui azione sul corpo del cane, però, è uguale a quella che il prodotto in questione ha sul corpo del gatto. Si tratta quindi di stabilire se la finalità del regolamento di esecuzione n. 455/2007 della Commissione sia classificare nella voce 3808 anche prodotti simili a quello in questione o classificare in detta voce solo prodotti insetticidi e acaricidi che, tuttavia, agiscono a seguito di una sola somministrazione, non si depositano in alcun modo nel corpo e non hanno alcun effetto preventivo, limitandosi, con applicazione diretta, ad eliminare globalmente in una volta sola i parassiti. Tale circostanza deposita anche a favore dell'opinione espressa dalla Corte al punto 22.
- 25 La merce presentata soddisfa le altre caratteristiche del «medicinale» ai sensi della voce 3004 della NC. La merce viene fornita in fiale da 0,5 ml, cioè in dosi misurate, in confezioni destinate alla vendita al minuto.
- 26 Benché la Corte abbia sopra espresso la sua opinione su una possibile soluzione della questione pregiudiziale, tale soluzione è priva della chiarezza e della certezza necessarie per decidere la causa. Nel caso specifico, l'interpretazione del diritto dell'Unione europea (tariffa doganale e nomenclatura combinata) è necessaria per l'applicazione concreta della normativa nel caso di specie. Non esiste una precedente giurisprudenza della Corte di giustizia, appropriata al caso, dalla quale sia [OMISSIS] possibile dedurre con assoluta certezza l'interpretazione della normativa al fine di risolvere la questione pregiudiziale. Pertanto, il giudice del rinvio ha deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea con la questione pregiudiziale indicata nel dispositivo della presente ordinanza.

#### V. Sospensione del procedimento

- 27 [OMISSIS] [questioni processuali di diritto nazionale]

Ostrava, 13 dicembre 2019

[OMISSIS] [firma] [OMISSIS]

DOCUMENTO DI LAVORO